



Comune di PIETRAPERZIA

Libero Consorzio Comunale di Enna

DETERMINA DEL SINDACO Nr. 9 del 08/10/2025

OGGETTO: PROROGA DETERMINA SINDACALE N. 2 DEL 7/03/2025 AVENTE AD OGGETTO: "NOMINA DI CONSULENTE ED ESPERTO IN RELAZIONE AL COORDINAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE A SUPPORTO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO ED AMBIANTE PER I PROVVEDIMENTI DEL PNRR AI SENSI DELL'ART. 10 DEL D.LGS. 36/2022 ART. 10, CONVERTITO CON MODIFICHE CON LA LEGGE N. 79/2022.

L'anno duemilaventicinque giorno otto del mese di Ottobre, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze: il SINDACO GEOM.SALVATORE VINCENZO MESSINA ha adottato la seguente

II SINDACO

CONSIDERATO che le scelte programmatiche di questa Amministrazione Comunale sono volte a curare gli interessi della propria Comunità, promuovendone lo sviluppo sociale, economico, imprenditoriale e culturale;

ATTESO CHE:

. è necessario prorogare la propria Determina Sindacale n. 2 del 7/03/2025 relativa all'incarico in oggetto indicato;

- ai sensi dall'art. 14 della Legge Regionale 26/08/1992, n. 7, rubricato "Incarichi ad esperti" (modificato ed integrato dall'[art. 41, comma 3, della L.R. n. 26/93](#), modificato dall'[art. 4 della L.R. n. 38/94](#), integrato dall'[art. 6, comma 1, della L.R. n. 41/96](#), modificato dall'[art. 48, comma 1, della L.R. n. 6/97](#)), il Sindaco, "*per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione*"; ciò in considerazione del fatto che la normativa regionale, in virtù della diretta responsabilità politica del Sindaco verso i cittadini e, quindi, dell'onere di esercizio di funzioni generali d'indirizzo, d'impulso, di proposta, di direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti sia degli Organi collegiali che degli Uffici, al fine del miglior perseguimento delle finalità indicate nel programma elettorale e, più in generale, della tutela degli interessi pubblici dell'Ente-Comunità, consente allo stesso di nominare esperti di sua fiducia;

- ai sensi del medesimo articolo, gli esperti nominati devono essere dotati "*almeno del titolo di laurea*"; detti incarichi non possono costituire rapporto di pubblico impiego, potendo per converso assumere la forma dell'incarico professionale;

- ai sensi del comma 2, lettera b), del citato art. 14, il numero di incarichi di cui al comma 1, nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti, non può essere superiore a due;

VISTE le proprie determinazioni n. 10 del giorno 05/07/2022, n. 14 del 07/07/2023, n. 19 dell'11/12/2023 e n. 2 del 07/03/2025 con la quale l'Arch. Pianificatore Territoriale dott. Salvatore Cucci è stato nominato coordinatore, supporto dell'U.T.C., consulente ed esperto del Sindaco in materia di lavori pubblici ed urbanistica meglio precisati nelle rispettive determinazioni sindacali;

RILEVATO CHE:

- la fattispecie regolamentata dalla normativa regionale in oggetto esula dall'ambito di applicazione della disciplina per l'affidamento degli incarichi di collaborazione esterna (Corte dei Conti, Sez. Reg.le Lombardia, n. 37/08);

- la Corte dei Conti - Sezione Reg.le Sicilia, con deliberazione n. 10/2011/SS.RR./PAR, ha escluso la spesa per gli esperti del Sindaco ex art. 14 l.r. n. 7/92 e s.m.i. dal tetto massimo previsto dall'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, in quanto spesa finalizzata non allo svolgimento di funzioni gestionali, quanto piuttosto al supporto del Sindaco nella sua attività di indirizzo e programmazione, precisando, altresì, anche in successive decisioni, che, circa gli esperti ex art. 14 L.R. n. 7/92, "*trattasi, in sostanza, di consulenti nominati dal Sindaco al fine di coadiuvare lo stesso nell'attività di programmazione e di indirizzo dell'attività amministrativa, tipica*

dell'Organo di direzione politica, e come tale estranea allo svolgimento di funzioni di natura gestionale, affidate ai dirigenti ed al personale amministrativo (in tal senso anche le Sezioni Riunite per la Regione Siciliana delibera n. 2S/2008/ISSRR1CONS.). L'inerenza dell'attività degli esperti del Sindaco alla funzione di governo, come sopra specificata, fa sì, ad avviso delle Sezioni Riunite, che gli stessi non siano assimilabili "tout court" ai consulenti esterni che, ove ricorrano le condizioni richieste dalla legislazione di settore, sono nominati per la formulazione e lo studio di soluzioni che si pongono "a latere" dell'attività gestionale ed amministrativa";

RICHIAMATO, altresì, l'orientamento della Corte dei Conti e, in particolare, la sentenza n. 3123/2007, confermata dalla successiva sentenza di appello n. 334/2008, in cui il Giudice Contabile ha affermato:

- a. che, ai sensi dell'art. 15, lettera "o", dello Statuto, la Regione Siciliana ha competenza legislativa esclusiva in materia di *"regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative"*;
- b. il Sindaco, pertanto, al quale spettano oltre i precipui compiti appositamente attribuiti dalla Legge, anche quelli che per Legge e statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza del Consiglio Comunale, della Giunta Municipale, degli Organi di decentramento, del Segretario e dei Dirigenti, ha la facoltà, per l'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica competenza, indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrativo-burocratica di supporto (Corte dei Conti, Sezione Sicilia, n. 27/2011, n. 38/2001 e n. 3555/2004);
- c. vi è differenza ontologica tra le *"collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità"*, previste dall'art. 51, comma 7, della Legge 8 giugno 1990, n. 142 (oggi articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.), recepito dalla Legge Regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e gli incarichi di cui all'articolo 14 della Legge Regionale n. 7/1992. Aggiungasi che tale differenza era ben presente allo stesso Legislatore regionale, il quale, opportunamente, ha distinto la figura dell'esperto ex art. 14 dalla figura del consulente, riconducibile sotto la diversa previsione dell'art. 13 della medesima Legge, a norma della quale *"Il sindaco ... attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna ..."*. È sufficiente rilevare, al riguardo, come la legislazione regionale espressamente fissa il numero massimo di esperti nominabili in relazione alla popolazione del singolo Comune, come per i componenti degli organi di indirizzo, nonché il relativo compenso massimo, contrariamente a quanto avviene per gli altri incarichi, che, invece, sono di consulenza, per i quali non sussistono le suddette parametrizzazioni. È, quindi, lo stesso legislatore a differenziare la fattispecie, che non può ritenersi annullata e superata, in via meramente interpretativa, da delibere o decisioni del Giudice contabile o ordinario;
- d. la norma, a ragione del rapporto strettamente fiduciario tra il Sindaco e gli esperti, non prevede alcun obbligo per il capo dell'Amministrazione comunale di verificare, preventivamente, la sussistenza o meno all'interno dell'organizzazione burocratico-amministrativa di soggetti che posseggano i requisiti professionali per assolvere ai compiti oggetto dell'incarico esterno; del resto, la circostanza che l'incarico di esperto debba essere conferito solo per fini istituzionali, unitamente al rispetto del limite numerico, dell'importo massimo della retribuzione, dell'effettività della prestazione svolta, nonché della specifica professionalità richiesta, costituiscono limiti stringenti che evitano il trasmodare in esercizio arbitrario di una facoltà concessa all'Organo politico dell'Ente Locale;

Richiamata, da ultimo, la sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Sicilia, n. 754/2020, in cui, *obiter dictum*, si evidenzia la piena legittimità della nomina degli Esperti del Sindaco, ai sensi dell'art. 14 sopra richiamato, in supporto delle accresciute e rilevanti funzioni del Sindaco stesso, con il limite che gli Esperti, in ossequio al principio di separazione tra indirizzo politico e attività gestionale, essendo in posizione di staff dell'Organo di indirizzo politico non possono svolgere attività gestionale;

Richiamata, infine, la sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 25.01.2022, con la quale si è dichiarata la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 9 della l.r. 17.02.2021, n. 5, nella parte in cui consentiva il rinnovo dell'incarico oltre il periodo del mandato del Sindaco e nella parte in cui gli Esperti potevano svolgere attività a supporto degli uffici in materie di particolare complessità;

Visto il D.lgs. n. 36/2022 art. 10, convertito con modifiche in legge n.79/2022 "Disposizione in materia di conferimenti di incarichi per il PNRR" disciplinando che fino al 31/12/2026, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, ivi incluse le regioni e gli enti locali, in deroga al divieto di attribuire incarichi retributivi a lavoratori collocati in quiescenza, possono conferire ai soggetti collocati in quiescenza incarichi ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.lgs. 30/3/2001, n. 165, e incarichi di cui all'art. 31, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016 così come modificato dal D.lgs. 36/2023, nonché incarichi di R.U.P. di cui al comma 1 del medesimo art. 31 del D.lgs. 50/2016, modificato dall'art. 15 del D.lgs. 36/2023 e ciò nel caso di non potere far fronte con il personale in servizio;

RITENUTO di applicare l'istituto in argomento in materia:

- di raccordo tra l'indirizzo politico determinato dal Sindaco e l'attività degli Uffici, all'uopo assicurando al Sindaco supporto nell'attività di monitoraggio e verifica della esatta attuazione del programma politico-amministrativo e nella fase di attestazione della conformità degli atti sottoposti ad approvazione all'indirizzo

politico;

- di coordinamento e supporto dell'U.T.C., consulente ed esperto del Sindaco in materia di Lavori Pubblici, così come in oggetto indicato;

PRECISATO che l'incarico *de quo*, afferente esclusivamente alle suindicate attività, non rientra tra le funzioni di amministrazione e gestione;

RILEVATO CHE:

- l'incarico medesimo non rientra tra quelli per studio, ricerca e consulenza e che, pertanto, non è sottoposto ai vincoli previsti dall'art. 3 comma 55 e comma 56 della Legge n. 244 del 24/12/2007 (finanziaria 2008), così come disposto da Corte dei Conti, con deliberazione n. 29/08;
- la Corte Costituzionale, con sentenza n. 139 del 2012, ha disposto che i tagli previsti dal Legislatore ai sensi dell'art. 6, del decreto-legge 78 del 2010, non operano per gli Enti locali in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, determinando soltanto il volume complessivo delle riduzioni da effettuare. Ogni Ente, dunque, ha la possibilità di decidere su quali voci effettuarle, senza sottostare a vincoli specifici;
- ciò nonostante, con successiva deliberazione n. 191/2013, una sezione della Corte dei Conti ha ritenuto che anche le spese per incarichi di esperto del Sindaco soggiacciono ai limiti di spesa introdotti dall'art. 6, del decreto-legge n. 78 del 2010;
- deve precisarsi, però, al riguardo, come la riduzione applicabile all'incarico oggetto del presente provvedimento deve individuarsi in quella disposta dall'art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, comma 3, in virtù della natura dell'incarico afferente esclusivamente ad attività di indirizzo; in tal senso, già la Corte d'Appello di Palermo, Sezione II, Penale, 4.12.2014, n. 49211, secondo la quale *"Nel caso delle nomine degli esperti del sindaco nell'ordinamento degli enti locali in Sicilia non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 7, comma 6 e 6 bis, del d.lgs. 165 del 2001, le quali, invece, attengono agli incarichi esterni che possono essere conferiti dall'Amministrazione comunale. Ne discende, in virtù del principio della gerarchia delle fonti, che la disciplina del conferimento degli incarichi di esperto di cui all'art. 14 della citata legge regionale 7 del 1992 va rinvenuta nella specifica normativa regionale"*;
- il compenso pattuito per l'espletamento dell'incarico rientra nei suindicati parametri, essendo anche inferiore, a seguito di espressa rinuncia del professionista a quanto a lui dovuto secondo i parametri di Legge;
- l'individuazione da parte dell'Organo politico del soggetto cui conferire l'incarico si fonda essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario;
- ciò nonostante, in considerazione della delicatezza e della complessità dell'incarico stesso è imprescindibile ed essenziale che la scelta ricada su soggetti che siano anche in grado, per competenza ed esperienza, di assolvere il ruolo di impulso nei confronti della struttura burocratica in ordine alle materie oggetto del presente incarico;

RITENUTO che, in relazione alle attività sopra individuate, si conferma nell'Arch. Pianificatore Territoriale Dott. Salvatore Cucci già nominato consulente ed esperto del Sindaco che ha dimostrato esperienza e competenza e titolare della professionalità necessaria per lo svolgimento dell'incarico *de quo agitur*;

CONSIDERATO, in particolare, che dal *curriculum* professionale dell'incaricato, agli atti, risulta l'ampia professionalità, sia sotto il profilo delle esperienze che della formazione professionale, che depongono per una ampia conoscenza delle materie afferenti all'oggetto del presente incarico;

SENTITO l'interessato, il quale si rende disponibile a ricevere l'incarico, nei termini sopra indicati;

DATO ATTO CHE:

- l'apporto del tecnico incaricato, nello svolgimento dei compiti assegnati è di utilità per l'attuazione del programma amministrativo, nelle tematiche meglio specificate in narrativa, è di rilevante importanza;
- l'art. 14 della Legge Regionale n. 7/1992 prevede che agli esperti è corrisposto un compenso pari a quello globale, previsto per i dipendenti in possesso della seconda qualifica dirigenziale;
- il conferimento dell'incarico di esperto in argomento ha luogo ad un costo annuo inferiore a quello derivante dall'applicazione del compenso previsto dall'art. 14 della Legge Regionale n. 7 del 1992, così come anche ridotto ai sensi dall'art. 6, co. 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, e ciò per espressa rinuncia dell'esperto nominato;
- il compenso mensile oltre oneri previsti per legge è fissato in euro 1.250,00 (euro milleduecentocinquanta/00) a titolo di rimborso spese;

CONSIDERATO CHE:

- viene rispettato il divieto di cui all'art. 6 della Legge Regionale 12.11.1996, n. 41 (nessuno può avere conferiti più di due incarichi contemporaneamente);
- l'esperto incaricato è obbligato a relazionare trimestralmente al Sindaco sul rispetto degli obiettivi prefissati, segnalando eventuali criticità e ragioni che possano eventualmente ostare al raggiungimento degli obiettivi, anche al fine di consentire l'adempimento di cui all'art. 14, comma 4, della Legge Regionale 7/92;
- l'attività si svolgerà in stretta collaborazione con lo scrivente conferente;
- ai fini dell'efficace gestione delle attività assegnate, il Tecnico incaricato potrà richiedere la collaborazione degli Organi burocratici, utilizzare strumenti e beni comunali ed avere ampio accesso ai locali comunali, ai documenti ed agli atti, anche con proprie credenziali, nel rispetto delle prerogative degli Uffici e delle norme vigenti;
- è obbligato al segreto professionale in ordine alle informazioni, fatti, dati di cui verrà in possesso ed a conoscenza nello svolgimento dell'incarico;
- il compenso pattuito, a titolo di rimborso spese, essendo inferiore a quello previsto per Legge, è da intendersi convenuto in via derogatoria rispetto alla normativa di riferimento sopracitata, giacché l'esperto ha rinunciato alla differenza di trattamento economico, dando ampia liberatoria di non aver null'altro a pretendere e/o avere nei confronti dell'Ente, rispetto a quanto qui pattuito;
- il presente incarico, ai sensi dall'art. 14 della citata legge 7 del 1992, non costituisce rapporto di pubblico impiego;

DATO ATTO che l'esperto ha già prodotto dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni, nella quale sono contenute le dichiarazioni di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in relazione all'incarico da ricoprire;

DATO ATTO che la spesa necessaria all'espletamento dell'incarico è fissata in un importo complessivo pari ad € 8.750,00 (euro ottomilasettecentocinquanta) per mesi sette, oltre oneri previsti per legge;

che l'incarico decorre dal giorno 22.09.2025 fino al giorno 22.04.2026 per un massimo di n. 3 giorni alla settimana, di cui uno in smart working, salvo imprevisti impegni e malattie, con l'esclusione del vincolo della subordinazione e dell'orario d'ufficio. Nel caso di necessità di preparazione di progetti urgenti e documenti amministrativi, l'incaricato potrà svolgere il suo lavoro per due giorni a settimana in smart working a condizione che venga garantita la presenza in ufficio almeno una sola volta alla settimana.

che l'Amministrazione Comunale potrà richiedere la collaborazione dell'incaricato ogni qualvolta lo riterrà opportuno.

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
 - l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
 - la L.R. n. 7/1992 e s.m.i.;
- visto il D.lgs. n. 36/2022 convertito con modifiche con la legge n. 79/2022;
- il vigente Statuto Comunale,

DETERMINA

- di approvare la parte motiva della presente determinazione, come parte integrante e sostanziale della stessa;
- di prorogare la Determina Sindacale n. 2 del 7/3/2025 all'Arch. Pianificatore Territoriale e Ambientale Dott. Salvatore Cucci, nato a Calascibetta il 31/01/1953 ed ivi residente nella c/da Buonriposo, C.F. CCC SVT 53A31 B381R per l'incarico in oggetto indicato, specificando che detto incarico è a titolo oneroso;
- di stabilire che l'incarico decorre dal giorno 22.09.2025 fino al giorno 22.04.2026 per un massimo di n. 3 giorni alla settimana, di cui uno in smart working ed essere presente in ufficio quando l'Amministrazione Comunale lo riterrà opportuno, salvo imprevisti, impegni e malattie, con l'esclusione del vincolo della subordinazione e dell'orario d'ufficio.
- di stabilire che nel caso di necessità di preparazione di atti tecnici ed amministrativi inerenti l'incarico, il

tecnico potrà svolgere il suo lavoro per due giorni a settimana in smart working;

- di stabilire che all'incaricato possono essere affidati, incarichi previsto dall'art. 31, comma 8, del D.lgs. 50/2016, modificato dal D.lgs.36/2023, nonché incarichi di R.U.P. e supporto al R.U.P. di cui all'art. 15 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e altri incarichi per piani di sicurezza eventi ed emergenza e ciò nel caso di non potere far fronte con il personale in servizio;
- di dare atto che l'incarico trova riferimento nell'art. 14 della L.R. n.7/92 e ss.mm.ii. e anche nel D.lgs.36/2022 art. 10, convertito con modifiche con la legge n. 79/2022.
- di stabilire che il compenso per il periodo suindicato, è fissato in euro 1.250,00 (euro milleduecentocinquanta/00) mensili, importo complessivo €. 8.750,00 (euro ottomilasettecentocinquanta/00), per mesi sette, oltre oneri previsti per legge a titolo di rimborso spese;
- di stabilire, su richiesta dell'incaricato, che la liquidazione del compenso potrà essere liquidata in un'unica soluzione o in due soluzioni alla fine della prestazione o mensilmente;
- di stabilire che l'esperto incaricato è obbligato a relazionare con cadenza trimestrale al Sindaco sul rispetto degli obiettivi prefissati, anche al fine di consentire l'adempimento di cui all'art. 14, comma 4, della citata L.r. n. 7/92 e s.m.i.:
- di stabilire che l'attività si svolgerà in stretta collaborazione con il Sindaco;
- che è rispettato il divieto di cui all'art. 6 della Legge Regionale 12.11.1996, n. 41 (nessuno può avere conferiti più di due incarichi contemporaneamente);
- il presente incarico, ai sensi dell'art. 14 della summenzionata Legge Regionale n. 7/92, non costituisce rapporto di pubblico impiego;
- il presente incarico di esperto esula dall'ambito di applicazione della disciplina per l'affidamento degli incarichi di collaborazione esterna (Corte dei Conti, Sez. Reg.le Lombardia, n. 37/08);
- la superiore spesa è esclusa dal tetto massimo previsto dall'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010 (Corte dei Conti, Sez. Reg.le Sicilia, deliberazione n. 10/2011/SS.RR./PAR);
- trovandosi comunque l'Ente in gestione provvisoria, ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.lgs. 267/2000 il superiore incarico e la correlata previsione di spesa, anche in dipendenza delle rappresentate e motivate necessità di supporto all'attività del Sindaco in relazione all'attività di coordinamento, impulso e monitoraggio nella gestione delle progettualità da rendersi anche in dipendenza della programmata attuazione del P.N.R.R., **si rendono in tal caso necessitati e, comunque, non ulteriormente rinviabili** poiché, specie a ragione di quanto sopra premesso in termini di refluenza sul Bilancio, si ritiene che in tali casi **"... l'attuazione della spesa è necessaria per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente..."**.
- l'incaricato è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio su tutte le informazioni e notizie di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dell'incarico;
- l'incaricato per lo svolgimento dei compiti *infra* descritti e, comunque, per ragioni inerenti l'incarico conferito, potrà utilizzare i locali comunali, gli strumenti, i mezzi, gli ausili di lavoro dell'Ente e potrà accedere agli Uffici comunali per prendere visione o richiedere copia di atti e provvedimenti, anche con proprie credenziali, richiedere informazioni su pratiche di ufficio e sullo stato delle stesse, intrattenere rapporti con i funzionari comunali ed i responsabili di procedimento per lo studio, l'approfondimento e l'esame di particolari problematiche connesse esclusivamente all'incarico ed alla realizzazione dei programmi e dei progetti dell'Amministrazione Comunale;
- DI DARE MANDATO al Responsabile di Settore Affari Generali ed Economo finanziario di provvedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., al compimento degli atti gestionali connessi e conseguenti al presente provvedimento, ivi compresa la determinazione dell'impegno di spesa, seppure con la superiore specificazione in dipendenza della previsione di cui all'art. 163, comma 2, del D.lgs. 267/2000 e alla relativa liquidazione della spesa;
- DI DISPORRE, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente del medesimo sito, e la comunicazione, mediante invio di copia del presente provvedimento, all'interessato, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Generale ed ai Responsabili di Settore.
- Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e della Legge Regionale 21.05.2019, n. 7, recante *"Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa"*, si rende noto che, avverso il presente provvedimento, è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana ovvero giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti Leggi che regolamentano casi specifici), a partire dal

giorno successivo al termine di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

La presente determina viene letta, approvata e sottoscritta.

La presente determina viene letta, approvata e sottoscritta

II SINDACO

GEOM.SALVATORE VINCENZO MESSINA
